

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 agosto 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2008, n. 5.

**Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali**..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2008, n. 6.

**Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico)**..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2008, n. 7.

**Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso**..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2008, n. 8.

**Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007**..... Pag. 5

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2008, n. 12.

**Legge finanziaria per l'anno 2008**..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2008, n. 13.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010** .. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14.

**Norme per la valorizzazione del paesaggio**..... Pag. 14

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2008, n. 1.

**Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso**..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2008, n. 2.

**Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmatino**..... Pag. 24

#### REGIONE TOSCANA

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2008, n. 7/R.

**Regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della commissione regionale di Bioetica (CRB)**..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 8.

**Interpretazione autentica dell'art. 7, comma 9 della legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 9.

**Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti**..... Pag. 28

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2008, n. 5.

**Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 17 del 22 aprile 2008)

(Omissis).

08R0306

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2008, n. 6.

**Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 24 aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, n. 21

Art. 1.

*Modificazione all'art. 1*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i, ivi compresi gli aspetti afferenti al benessere animale e alla qualità dei relativi prodotti».

Art. 2.

*Modificazioni all'art. 2*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, le parole: «i controlli di rendimento, i test attitudinali e i controlli del valore genetico» sono sostituite dalle seguenti: «i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame».

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001 è sostituita dalla seguente:

«f) l'introduzione, a livello di azienda, di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale».

3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, è aggiunta la seguente:

«g-bis) il miglioramento delle condizioni di igiene e del benessere degli animali nelle aziende zootecniche.»

4. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), sono concessi in conformità agli articoli 12, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. legge 358 del 16 dicembre 2006».

5. Dopo il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, come introdotto dal comma 4, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo.»

6. Dopo il comma 1-ter dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, come introdotto dal comma 5, è aggiunto il seguente:

«1-quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera g-bis), sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01 della Commissione, del 27 dicembre 2006, recante orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.»

7. Dopo il comma 1-quater dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2001, come introdotto dal comma 6, è aggiunto il seguente:

«1-quinquies. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera g-bis), possono altresì essere concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007.»

Art. 3.

*Modificazione all'art. 3*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2001 è sostituita dalla seguente:

«a) gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), nonché gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico».

Art. 4.

*Modificazioni all'art. 4*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2001, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE.»

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2001, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi in conformità agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) 1857/2006.»

## Art. 5.

*Modificazioni all'art. 6*

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2001, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) nel limite dei massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g-bis*).».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2001, le parole «lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti «euro 250.000».

3. All'alinea del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2001, le parole: «lire 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 150.000».

4. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2001 le parole: «fino all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al cento per cento».

## Art. 6.

*Modificazione all'art. 7*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2001, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo.».

*Capo II*

## MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 3

## Art. 7.

*Modificazione all'art. 1*

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove l'attuazione degli interventi idonei a migliorare lo stato sanitario ed il benessere degli animali appartenenti alle specie di interesse zootecnico allevati sul territorio regionale e a salvaguardare le relative produzioni.».

## Art. 8.

*Modificazioni all'art. 2*

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2002, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) la rimozione e la distruzione dei capi deceduti».

2. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2002, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico;».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2002, è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere *a*), *d*) e *d-bis*), i contributi sono concessi in conformità agli articoli 10, 14 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006».

4. Dopo il comma *4-bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2002, come introdotto dal comma 3 è aggiunto il seguente:

«*4-ter*. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera *e*), i contributi sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006».

## Art. 9.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 8 è determinato in euro 600.000 annui, a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l'anno 2008 e in quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 42845 (Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico) per euro 150.000 annui, e al capitolo 59755 (Contributi per raccolta e smaltimento di carcasse di animali morti in azienda) per euro 450.000 annui.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 aprile 2005

CAVERI

(*Omissis*)

08R0322

## LEGGE REGIONALE 2 aprile 2008, n. 7.

**Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 29 aprile 2008*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Definizione*

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Valle d'Aosta, in virtù di quanto disposto dai capi I, II, III e IV della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), istituisce la centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso, di seguito denominata centrale unica, al fine di:

*a*) garantire una pronta risposta alle richieste di soccorso nel territorio regionale;

*b*) assicurare tempestivamente gli interventi atti a fronteggiare ogni situazione che si presenti in modo improvviso e con caratteristiche tali da poter provocare conseguenze critiche;

*c*) ottimizzare l'integrazione fra i soggetti che operano sul territorio regionale nelle attività di soccorso a qualsiasi titolo secondo i principi di efficacia, di efficienza e di economicità, in relazione ai compiti istituzionali a ciascuno attribuiti;

*d*) assicurare la corretta gestione di tutte le informazioni relative a qualsiasi tipo di emergenza.

**Art. 2.****Soggetti**

1. In sede di prima applicazione, partecipano alla centrale unica:
- a) la Regione, tramite:
    - 1) la struttura regionale competente in materia di protezione civile;
    - 2) il Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
    - 3) il Corpo forestale della Valle d'Aosta;
  - b) l'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL), tramite le strutture cui è affidata la funzione di soccorso sanitario;
  - c) il Soccorso alpino valdostano.
2. La partecipazione alla centrale unica può essere estesa, con deliberazione della Giunta regionale, ad ulteriori enti e strutture, anche non regionali, nonché alle forze dell'ordine o ad altri corpi, previo accordo con l'amministrazione interessata.

**Art. 3.****Personale**

1. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e degli indirizzi indicati dal Comitato di pilotaggio di cui all'art. 6, gli enti partecipanti alla centrale unica:
- a) provvedono alla gestione del proprio personale impegnato nella centrale unica, nel rispetto delle relazioni sindacali;
  - b) definiscono la dotazione organica e le figure professionali del personale necessario a garantire il regolare funzionamento della centrale unica.

**Art. 4.****Requisiti formativi**

1. Al personale che svolge la propria attività nella centrale unica sono garantiti, nel rispetto delle attribuzioni degli enti che vi partecipano, adeguati standard formativi, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato di pilotaggio di cui all'art. 6.

**Art. 5.****Responsabilità**

1. La responsabilità gestionale e amministrativa della centrale unica è affidata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), alla struttura regionale competente in materia di protezione civile.

**Art. 6.****Comitato di pilotaggio**

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un Comitato di pilotaggio formato dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture partecipanti alla centrale unica e coordinato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile che, nel rispetto delle relazioni sindacali, è incaricato dei seguenti compiti:
- a) elaborazione di proposte alla Giunta regionale finalizzate all'adozione e all'aggiornamento dei modelli organizzativi della centrale unica;
  - b) approvazione e aggiornamento delle procedure operative della centrale unica;
  - c) soluzione delle problematiche che dovessero sorgere all'interno della centrale unica;
  - d) promozione e valutazione di soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche innovative per il funzionamento della centrale unica;

e) promozione delle attività necessarie al miglioramento continuo della qualità;

f) messa in atto di ogni altra attività necessaria alla piena attuazione della presente legge.

2. Il Comitato di pilotaggio è coadiuvato, di volta in volta e per la trattazione di tematiche specifiche, da esperti tecnici, interni o esterni agli enti di cui all'art. 2, comma 1, individuati dal Comitato stesso. Gli esperti interni sono scelti in via prioritaria tra il personale che svolge la propria attività nella centrale unica.

3. Il Comitato di pilotaggio può essere, inoltre, coadiuvato da esperti esterni incaricati dalla Giunta regionale.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, il Comitato di pilotaggio adotta al proprio interno, a maggioranza dei componenti, le proprie regole di funzionamento e di organizzazione.

**Art. 7.****Rapporti finanziari**

1. Sono a carico della Regione i costi di gestione, di manutenzione e di ampliamento della centrale unica.

2. I rapporti finanziari tra la Regione e l'Azienda USL, derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sono regolati annualmente nell'ambito dell'accordo di programma adottato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).

3. I rapporti finanziari tra la Regione e il Soccorso alpino valdostano, derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sono disciplinati ai sensi della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano), nell'ambito delle convenzioni regolanti gli obblighi di servizio pubblico per le attività di soccorso in montagna e protezione civile stipulate ai sensi dell'art. 16 della medesima legge.

**Art. 8.****Disposizioni finanziarie**

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 è determinato in euro 1.568.000 per l'anno 2008, in annui euro 2.550.000 per gli anni 2009 e 2010 e in annui euro 2.700.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni), 2.2.1.11. (Protezione civile) e 2.2.3.01. (Sanità - spese di funzionamento).

3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:

a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 400.000 per l'anno 2008 e euro 500.000 per gli anni 2009 e 2010 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.3.01. (Sanità - spese di funzionamento) al capitolo 59900 (Trasferimenti all'Unità sanitaria locale per il finanziamento delle spese correnti) per euro 1.080.000 per l'anno 2008 e per annui euro 2.000.000 per gli anni 2009 e 2010;

c) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile) al capitolo 40730 (Spese per la realizzazione della centrale unica di soccorso per la struttura di protezione civile) per euro 88.000 per l'anno 2008 e annui euro 50.000 per gli anni 2009 e 2010.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 9.

*Disposizioni transitorie*

1. Al termine del primo anno di attività della centrale unica, la Giunta regionale provvede alla verifica delle modalità organizzative e gestionali sulla base di una dettagliata relazione predisposta dal Comitato di pilotaggio di cui all'art. 6, ridefinendo, se del caso, i requisiti del personale necessario a garantire il regolare funzionamento della centrale medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 aprile 2008

CAVERI

(Omissis)

08R0323

## LEGGE REGIONALE 15 aprile 2008, n. 8.

### Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale del Regione Valle d'Aosta n. 18 del 29 aprile 2008*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Entrate di competenza*

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in euro 2.024.629.820,62 delle quali:

riscosse	euro	1.413.645.466,62
rimaste da riscuotere	euro	610.984.354,00

## Art. 2.

*Spese di competenza*

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in euro 2.058.406.329,57 delle quali:

pagate	euro	1.587.040.467,59
rimaste da pagare	euro	471.365.861,98

## Art. 3.

*Riepilogo della competenza*

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2007 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate	euro	2.024.629.820,62
spese	euro	2.058.406.329,57
risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2007	euro	-33.776.508,95

## Art. 4.

*Entrate esercizi precedenti*

1. I residui attivi iscritti in conto esercizio 2006 e precedenti, rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, sono approvati in complessivi euro 697.163.139,90 e riassunti come segue:

residui attivi in carico al 1° gennaio 2007	euro	1.187.583.883,19
minori accertamenti in conto residui attivi	euro	2.467.765,36
residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2007	euro	1.185.116.117,83
residui attivi riscossi al 31 dicembre 2007	euro	487.952.977,93
residui attivi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2007	euro	697.163.139,90

## Art. 5.

*Spese esercizi precedenti*

1. I residui passivi iscritti in conto esercizio 2006 e precedenti, rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, sono approvati in complessivi euro 457.058.375,66 e riassunti come segue:

residui passivi in carico al 1° gennaio 2007	euro	1.045.534.235,81
minori accertamenti in conto residui passivi	euro	57.665.784,44
residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2007	euro	832.330.182,35
residui passivi pagati al 31 dicembre 2007	euro	375.271.806,69
residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 2007	euro	457.058.375,66

## Art. 6.

*Riepilogo dei residui*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2007 (art. 1)	euro	610.984.354,00
rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2006 e precedenti (art. 4)	euro	697.163.139,90
<b>TOTALE</b>	<b>euro</b>	<b>1.308.147.493,90</b>

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2007 (art. 2)	euro	471.365.861,98
rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2006 e precedenti (art. 5)	euro	457.058.375,66
<b>TOTALE</b>	<b>euro</b>	<b>928.424.237,64</b>

## Art. 7.

*Situazione di cassa*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 è determinato in euro 31.784.940,85 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2006	euro	92.498.770,58
riscossioni nell'esercizio 2007	euro	1.901.598.444,55
pagamenti nell'esercizio 2007	euro	1.962.312.274,28
fondo cassa al 31 dicembre 2007	euro	31.784.940,85

## Art. 8.

*Situazione finanziaria*

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 è accertato nell'ammontare di euro 411.508.197,11 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2007 (art. 1)	euro	610.984.354,00
entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2007 (art. 4)	euro	697.163.139,90
fondo cassa al 31 dicembre 2007 (art. 7)	euro	31.784.940,85
spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2007 (art. 2)	euro	471.365.861,98
spese in conto residui rimasti da pagare al 31 dicembre 2007 (art. 5)	euro	457.058.375,66
avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2007	euro	411.508.197,11

## Art. 9.

*Situazione patrimoniale*

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2007 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività	euro	2.805.020.750,55
passività	euro	1.744.535.216,06
<b>attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2007</b>	<b>euro</b>	<b>1.060.485.534,49</b>

## Art. 10.

*Approvazione del rendiconto generale*

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007 della Regione nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9 (allegato A).

## Art. 11.

*Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea*

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2007, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 8.

## Art. 12.

*Disposizioni finanziarie*

1. Sono regolarizzati accertamenti e impegni totali per euro 51.554,61 sui capitoli di contabilità speciale 12520 (Gestione fondi per il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.D.A.P. con riferimento alla retribuzione fondamentale ed accessoria dovuta al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative dipendenti dalla Regione) dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72320 dello stato di previsione della Spesa.

## Art. 13.

*Pubblicazione del rendiconto generale*

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 14.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 aprile 2008

CAVERI

(Omissis)

08R0324

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2008, n. 12.

**Legge finanziaria per l'anno 2008.***(Pubblicata nel 2° suppl. alla Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

**Art. 1.***Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa*

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

**Art. 2.***Base imponibile per il calcolo dell'IRAP*

1. Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale «10.000 alloggi per il 2012» approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93/43238 del 20 dicembre 2006.

**Art. 3.***Determinazioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF*

1. L'art. 1 della legge regionale n. 2/2003, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29 (Riduzione addizionale regionale all'IRPEF), è da intendersi che esplica i suoi effetti sull'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche che deve essere versata a decorrere dal 1° gennaio 2008.

**Art. 4.***Applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 22/2007*

1. La previsione di cui all'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie) è riferita anche al canone dovuto per l'anno 2007.

**Art. 5.***Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale*

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali previsti dall'art. 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), la Regione si impegna a stanziare per il periodo 2008 - 2013 le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2000, quantificate in 383,2 milioni di euro per l'anno 2008, 386,2 milioni di euro per l'anno 2009, 388,7 milioni di euro per l'anno 2010, 391,2 milioni di euro per l'anno 2011, 393,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 396,6 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

**Art. 6.***Misure di incentivazione all'uso del mezzo pubblico*

1. In armonia con le iniziative assunte dalla Regione e dedicate ai lavoratori nell'ambito del piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria e per le finalità di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane), nell'esercizio finanziario 2008 vengono stanziati 200.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA07051, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria, da destinare a misure di incentivazione del personale regionale all'uso del mezzo pubblico.

**Art. 7.***Realizzazione di nuove infrastrutture viarie*

1. Al fine di conseguire una maggiore efficienza nella realizzazione e gestione di nuove infrastrutture, autostradali o extraurbane principali, la Regione individua specifiche procedure e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale.

2. Per la realizzazione di tratte autostradali, o extraurbane principali di livello nazionale e regionale soggette a concessione, la Regione può avvalersi anche della finanza di progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III, capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

3. Per la realizzazione degli interventi di livello nazionale la Regione promuove la costituzione di una società mista con ANAS S.p.a. alla quale partecipa attraverso la Società di committenza regionale (SCR) di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

4. La individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è demandata ad un apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consultiva.

**Art. 8.***Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013*

1. L'autorizzazione di spesa per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è incrementata per ciascun esercizio finanziario a partire dal 2009 e sino al 2014 di euro 6 milioni da destinare al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 9/2007.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

## Art. 9.

*Finanziamento degli interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013*

1. Il finanziamento degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSR 2007-2013 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea 2007/5944/CE del 28 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2007-2013, è definito secondo il prospetto di cui all'allegato B.

## Art. 10.

*Programma di meccanizzazione agricola*

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 (Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001), può essere concesso un aiuto, sotto forma di concorso negli interessi per prestiti quinquennali, riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

2. Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

3. Il concorso regionale negli interessi viene concesso in forma attualizzata, in modo tale che l'aiuto non superi l'equivalente di un contributo in conto capitale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

4. L'investimento deve perseguire i seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- e) prevenzione degli infortuni sul lavoro.

5. Non sono finanziabili gli investimenti di sostituzione, così come definiti dall'art. 2, comma 17 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

6. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le disposizioni attuative degli interventi di cui al comma 1 con l'individuazione di parametri, priorità, condizioni e procedure, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

7. Con apposite convenzioni verranno disciplinati i rapporti con gli istituti di credito.

8. Agli oneri stimati in un massimo di euro 4 milioni per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010 si fa fronte con le disponibilità della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

## Art. 11.

*Aiuti alla filiera corta*

1. La Regione incentiva gli interventi a favore della filiera corta come attività volta a sviluppare il rapporto diretto fra consumatore e produttore.

2. La Regione considera prioritari gli interventi posti in essere da enti locali singoli od associati a favore dello sviluppo di mercati o spazi di vendita diretta su aree pubbliche o private, a cui hanno accesso imprenditori agricoli operanti nell'ambito territoriale ove sono istituite le aree di vendita.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento stabilisce un piano di iniziative a favore della filiera corta individuando beneficiari, attività, modalità attuative e condizioni di accesso ai finanziamenti.

4. La Regione si riserva di estendere gli interventi a favore della filiera corta anche ad imprenditori agricoli singoli od associati.

5. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, previsto in euro 1 milione per l'anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010, si fa fronte con le disponibilità della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

## Art. 12.

*Istituzione dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari*

1. Le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte S.p.a., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR) ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), sono trasferite all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

## Art. 13.

*Garanzie prestate dalla Regione*

1. È stabilito in euro 400.000,00 il limite massimo entro il quale può essere prestata, a partire dall'anno finanziario 2008, garanzia fidejussoria nell'interesse della Tenuta Cannona S.r.l.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 13 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e pubblicato in allegato al bilancio dell'ente, in ogni esercizio finanziario, è integrato con gli estremi dell'atto stipulato in base all'autorizzazione di cui al comma 1.

## Art. 14.

*Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro*

1. È istituito nell'UPB DA15001 il fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro) pari ad euro 1 milione rispettivamente per il 2008 e per il 2009.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate iscritte nell'UPB DA0902 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

## Art. 15.

*Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione*

1. Per fare fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano perdita, o rischio di perdita, del posto di lavoro è istituito, per l'anno 2008, un fondo speciale nell'UPB DA15041 pari ad euro 10,5 milioni gestito direttamente dalla Regione tramite l'Agenzia Piemonte lavoro, in quanto servizio connesso alle politiche del lavoro che richiede l'unitario esercizio a livello regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d) della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).

2. Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell'anno 2007 un reddito sotto la soglia di euro 13.000,00 accertato tramite indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l'entità del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti.

4. La copertura finanziaria dei contributi erogati è assicurata mediante lo stanziamento della somma di euro 10,5 milioni nell'UPB DA15041, che presenta la necessaria capienza finanziaria.

5. Gli importi relativi alla somma stanziata, per gli effetti dell'art. 28 della legge regionale n. 9/2007, nell'UPB DA15041, eventualmente risultati non spesi, sono utilizzabili dall'agenzia Piemonte lavoro in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.

#### Art. 16.

*Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, personale dei gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e di portavoce.*

1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 54, 76 e 79 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)) si applicano agli uffici della Regione Piemonte, fatta eccezione per i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed a quelli inerenti ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché per gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari), per gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e per il portavoce di cui all'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

#### Art. 17.

*Risorse per il trattamento accessorio*

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

#### Art. 18.

*Retribuzione per prestazioni straordinarie*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato per l'attivazione della sala operativa della protezione civile e per le attività ad essa conseguenti, nonché al personale impegnato nelle attività finalizzate all'apertura al pubblico della Reggia di Venaria Reale, ivi compreso il personale con posizione organizzativa.

2. In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

#### Art. 19.

*Pagamenti in carenza di bilancio*

1. L'autorizzazione ad effettuare pagamenti anche in carenza del bilancio di previsione dopo il 30 aprile non è applicata alle spese obbligatorie per l'espletamento dell'incarico dei componenti della Giunta regionale e per le indennità dei Consiglieri regionali.

#### Art. 20.

*Cooperazione sanitaria internazionale*

1. La Regione, nel quadro delle azioni di cooperazione sanitaria internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, sostiene le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano nonché le associazioni e istituzioni di volontariato internazionale, aventi sede nella Regione, responsabili dell'attuazione di specifici progetti di intervento. Tale sostegno avviene attraverso l'attività svolta dal personale sanitario volontario dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche regionali.

2. Per i fini di cui al comma 1, il personale sanitario dipendente delle strutture sanitarie pubbliche del Piemonte con contratto a tempo indeterminato, disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero, può usufruire di un periodo di aspettativa retribuita della durata complessiva non superiore a un mese per ciascun anno solare. Tali periodi sono utilizzati per l'attuazione di specifici progetti sanitari approvati preventivamente dalla Regione.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2008, si fa fronte, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 4 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), con gli stanziamenti iscritti nell'UPB DA20051 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennale della Regione Piemonte. Per i successivi esercizi finanziari si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 e dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

#### Art. 21.

*Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali*

1. Qualora la forma associativa adottata per lo svolgimento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) abbia natura consortile, tale consorzio riveste natura obbligatoria e non rientra pertanto nel processo di riorganizzazione sovramunicipale dei servizi, delle funzioni e delle strutture previsto dall'art. 2, comma 28, della legge n. 244/2007.

#### Art. 22.

*Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen*

1. L'importo del reddito annuo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 2004, n. 7 (Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen) è rivalutato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nella misura di euro 16.400,00.

#### Art. 23.

*Programmi di sperimentazione gestionale*

1. I programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) per i quali è scaduto il termine del primo triennio di sperimentazione, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a tre anni, previa ridefinizione dei programmi, in conformità alle previsioni del piano socio-sanitario regionale 2007-2010 e del piano regionale di rientro 2008 - 2010.

#### Art. 24.

*Costituzione di società mista*

1. Ai sensi dell'art. 23 la Giunta regionale può autorizzare la costituzione di una società mista fra le ASL interessate e le società Azienda sviluppo multiservizi, Cooperativa sociale P.G. Frassati onlus o loro aventi causa per la gestione dell'immobile oggetto della sperimentazione gestionale ai fini sia sanitari sia socio-sanitari, di durata quinquennale, prorogabile dalla Giunta regionale di cinque anni in cinque anni sino al compimento del piano finanziario approvato dalla Giunta regionale.

## Art. 25.

*Utilizzo di fondi residui e ribassi d'asta delle opere connesse all'evento olimpico*

1. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle opere olimpiche finanziate è autorizzato, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 7/2001, l'utilizzo di tutti i fondi già stanziati, economie comprese, da parte della Regione Piemonte e della provincia di Torino, anche successivamente all'evento olimpico, onde consentire il completamento del sistema infrastrutturale realizzato e la sua riconversione e valorizzazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nell'esercizio finanziario 2008, si provvede con le risorse dell'UPB DA17002 del bilancio regionale.

## Art. 26.

*Disposizioni in materia di aziende turistiche locali*

1. Al fine di agevolare il regolare funzionamento e la continuità operativa delle aziende turistiche locali (ATL), nelle more dell'adeguamento delle medesime ai principi di evidenza pubblica e di tutela della concorrenza, la Giunta regionale, per l'anno 2008, ripartisce il contributo di cui all'art. 14 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), tra le ATL che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avviato con apposita delibera le necessarie modifiche statutarie volte alla pubblicizzazione del capitale sociale. Le risorse sono ripartite sulla base dell'entità del contributo ordinario erogato nel 2007.

2. La Giunta regionale, per le ATL che adeguano i propri statuti a quanto richiamato nel comma 1, è comunque autorizzata ad acquistare, in concorso con gli altri soci pubblici e al valore nominale, le quote di capitale dismesse da parte dei soci privati e pubblici, ovvero nuove quote in sede di ricapitalizzazione.

3. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1 si fa fronte mediante le risorse stanziati nell'UPB DA17071. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 2 si fa fronte mediante lo stanziamento nell'UPB SA01052 della somma di euro 1 milione, alla cui copertura si provvede riducendo, di pari importo, la dotazione finanziaria dell'UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

## Art. 27.

*Disposizioni relative agli enti a partecipazione regionale*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale le modalità di adeguamento degli enti pubblico-privati a partecipazione regionale in applicazione dell'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale). Nelle more dell'attuazione della presente disposizione, al fine di consentire il regolare funzionamento e la continuità operativa dei suddetti enti, la Giunta regionale, per l'anno 2008, procede all'erogazione dei contributi regionali secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

## Art. 28.

*Intervento della Regione a favore della Fondazione Stadio Filadelfia*

1. Nella volontà di salvaguardare la memoria storica e sportiva della città di Torino, la Regione Piemonte partecipa, in qualità di socio fondatore, alla costituzione della «Fondazione Stadio Filadelfia», di concerto con il Comune di Torino e il Torino FC. La Fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.

## Art. 29.

*Modifica del Piano di tutela delle acque*

1. La lettera d) dell'art. 23 del Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117/10731 del 13 marzo 2007, è abrogata.

## Capo II

## MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

## Art. 30.

*Modifiche alla legge regionale n. 7/2001*

1. All'art. 5 della legge regionale n. 7/2001 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (IRES), predispone ogni anno un documento di programmazione economico-finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione ed attuazione delle politiche della Regione.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui all'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), alla quale il documento è trasmesso entro il 5 settembre e che si esprime entro il 25 settembre.

4. La mancata deliberazione del documento di programmazione economico-finanziaria non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria.»

## Art. 31.

*Modifica della legge regionale n. 8/2006*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi), è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. (Interventi per la difesa legale dei piccoli comuni). —

1. La Regione può intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore dei piccoli comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che siano privi di ufficio legale, sostenendo direttamente le spese per l'attività di difesa legale in cause riguardanti l'applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale partecipa all'individuazione del professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente locale.

3. La difesa legale di cui al comma 2 viene attribuita a professionisti che si impegnano a non superare i minimi tariffari.

4. Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono esclusi nelle cause in cui la Regione è controparte dell'ente locale.

5. Alle spese di cui ai commi 1, 3 e 4 si provvede con lo stanziamento di cui all'UPB DA05071 del bilancio regionale.»

## Art. 32.

*Modifiche della legge regionale n. 15/2007*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte), è inserito il seguente:

«3-bis. Sono previste misure particolari a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2007, è inserito il seguente:

«4-bis. Il comune montano o collinare con popolazione pari o inferiore a mille abitanti può utilizzare il contributo di cui al comma 4 per iniziative volte a favorire l'inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano.»

3. L'art. 7 della legge regionale n. 15/2007 è abrogato.

#### Art. 33.

##### *Modifiche della legge regionale n. 75/1995*

1. Il comma 1-ter dell'art. 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) è sostituito dal seguente:

«1-ter. Le somme di cui al comma 2 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'unità previsionale di base (UPB) DA0902 e stanziare nello stato di previsione della spesa nell'UPB DA20021.»

2. L'alinfa del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 75/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine di presentazione delle domande di contributo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale; tali domande sono corredate di:».

#### Art. 34.

##### *Modifica della legge regionale n. 17/2007*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario regionale piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.) è inserito il seguente:

«4-bis. Finpiemonte S.p.a. gestisce le risorse ad essa assegnate per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun intervento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione. Per far fronte a temporanee carenze di disponibilità finanziarie di singoli sottoconti o nelle more dell'accredito su singoli sottoconti delle somme assegnate dalla Regione, la società è autorizzata ad utilizzare le giacenze di altri sottoconti, da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione.»

#### Art. 35.

##### *Modifica della legge regionale n. 23/2003*

1. La lettera g-bis del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è sostituita dalla seguente:

«g-bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);».

#### Art. 36.

##### *Modifiche della legge regionale 21/2006*

1. Il comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove la costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006", con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo sviluppo e la

riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico. La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2006 è inserito il seguente:

«6-bis. Per la riqualificazione dell'accoglienza turistica, la Regione promuove azioni volte al rafforzamento dell'attività commerciale e competitiva dei vari componenti dell'offerta turistica per lo sviluppo delle politiche gestionali, manageriali e dell'innovazione del settore».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2006 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'art. 2, comma 7, pari a euro 2.350 milioni si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nella unità previsionale di base (UPB) DA17061 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

1-ter. Per il biennio 2009-2010 si fa fronte con le risorse individuate con le modalità previste dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003».

#### Art. 37.

##### *Modifiche della legge regionale n. 3/2000*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale), come modificata dalla legge regionale 2 luglio 2003, n. 14, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis. (Misure a sostegno della mobilità delle persone disabili). — 1. Al fine di sostenere il diritto alla piena integrazione sociale e contrastare in modo efficace il rischio di emarginazione delle persone disabili, la Regione Piemonte, per il triennio 2008-2010, concede contributi diretti ad incentivare l'acquisto di autovetture attrezzate alla mobilità delle persone disabili con le seguenti modalità di trasporto:

a) servizio taxi con autovettura;

b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.

2. I contributi sono concessi in conto capitale o in conto canone per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica, attrezzate ed allestite all'agevole incarrozzamento diretto delle persone disabili, anche gravi, per le quali non sia possibile prevedere il trasferimento sul sedile, fino al 20 per cento delle spese sostenute con un limite massimo di euro 3.600,00 per autovettura.

3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente».

2. All'art. 4 della legge regionale n. 3/2000 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi non sono ripetibili rispetto allo stesso beneficiario e non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie. I contributi di cui agli articoli 2 e 2-bis sono tra loro cumulabili».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2000, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 2-bis, è prevista nel triennio 2008-2010 una spesa complessiva di euro 1 milione. A tal fine è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base (UPB) DA12032, la somma di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa. Alla copertura della spesa, per l'anno 2008, pari a euro 300.000,00, si fa fronte riducendo la disponibilità finanziaria dell'UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008. Alla copertura delle spese per gli anni 2009 e 2010, stimate per ciascun anno in euro 350.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse dell'UPB DA13002 del bilancio pluriennale 2008-2010».

## Art. 38.

*Modifica alla legge regionale n. 2/2008*

1. All'art. 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Le istanze, di cui all'art. 2, commi 8 e 9 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria anno 2004), devono essere presentate alla autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, pena la nullità della valenza dei documenti presentati.

2-ter. Per i soggetti appartenenti alle casistiche riportate all'art. 2, commi 8 e 9 della legge regionale n. 12/2004, la mancata presentazione dell'istanza, nei termini di cui al comma 2-bis, determina il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell'occupazione in essere.

2-quater. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina con proprio regolamento, le modalità operative e gestionali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter».

## Art. 39.

*Modifica della legge regionale n. 9/2007*

1. All'art. 54, comma 1 della legge regionale n. 9/2007 dopo le parole «agli invalidi di guerra» aggiungere le parole «, agli invalidi per servizio».

## Art. 40.

*Modifica della legge regionale n. 28/1993*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:

«1-bis. Le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali destinano alle convenzioni di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 e ad altre forme di affidamenti con clausole sociali quali quelle previste dall'art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006, una quota non inferiore al 1,5 per cento del volume degli affidamenti dell'anno per l'acquisto di beni o servizi. Entro la suddetta percentuale e compatibilmente con il tipo di attività da prestare, le direzioni regionali e le aziende sanitarie regionali possono definire una quota di inserimenti di persone con disabilità intellettiva, disabilità fisica con limitata autonomia e malattia mentale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 maggio 2008

BRESSO

(Omissis)

08R0430

## LEGGE REGIONALE 23 maggio 2008, n. 13.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010.**

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2008)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 17.970.751.856,29 in termini di competenza e in euro 22.238.191.996,06 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2008.

## Art. 2.

*Stato di previsione della spesa*

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 17.970.751.856,29 in termini di competenza ed in euro 22.238.191.996,06 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2008.

## Art. 3.

*Indebitamento*

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2008, la giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 1.594.267.462,73 di cui euro 4.267.462,73 relativi a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DA09021 e UPB DA09023 del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.

## Art. 4.

*Quadro generale riassuntivo*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2008 con i prospetti di cui all'art. 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte) (allegato A).

## Art. 5.

*Bilancio pluriennale*

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010, allegato alla presente legge (allegato B).

## Art. 6.

*Spese obbligatorie e d'ordine*

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

## Art. 7.

*Garanzie prestate dalla Regione*

1. È approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

## Art. 8.

*Accordi di programma e cofinanziamenti di accordi di programma quadro e di programmi comunitari*

1. È approvato il fondo di cui alla UPB DA08032 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma e per il cofinanziamento di accordi di programma quadro (APQ). Nel fondo è compreso il cofinanziamento degli APQ di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 27 maggio 2005, n. 35 (ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 - legge finanziaria 2005).

2. È approvato il fondo di cui all'UPB DA09012 per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli APQ e dei programmi comunitari.

## Art. 9.

*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'art. 20 della legge regionale n. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2008 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 100.000.000,00 ed è iscritto nell'UPB DA09011.

## Art. 10.

*Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 è iscritto nell'UPB DA09011 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 28.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 è iscritto nell'UPB DA09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 137.958.000,00 in termini di competenza e di cassa.

3. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1 e 2, in attuazione del disposto dell'art. 24 della legge regionale n. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

## Art. 11.

*Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2007*

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2007, determinato in euro 248.519.196,31 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2008, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nell'UPB DA09011 e del fondo per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nell'UPB DA09012.

## Art. 12.

*Variazioni compensative*

1. Per l'anno finanziario 2008 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le unità previsionali di base quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle unità previsionali di base, spostare i capitoli tra le diverse unità previsionali di base.

2. La giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti alla stessa unità previsionale di base ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell'allegato A della legge finanziaria per l'anno 2008. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 7/2001.

3. Con riferimento alle leggi regionali di cui all'allegato A della legge finanziaria per l'anno 2008, la giunta regionale può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obbiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

## Art. 13.

*Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro*

1. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

## Art. 14.

*Progetto SIOPE*

1. Per dare attuazione all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) ed alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2005 (codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - art. 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311), la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con provvedimento amministrativo da comunicare al consiglio regionale, variazioni all'elenco allegato al bilancio regionale di cui all'art. 10, comma 8, della legge regionale n. 7/2001.

**Art. 15.***Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 maggio 2008

BRESSO

(Omissis)

08R0431

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14.

**Norme per la valorizzazione del paesaggio.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 19 giugno 2008*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Principi e finalità*

1. La Regione, secondo i principi enunciati nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e negli articoli 6 e 8 dello Statuto, riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione e ne preserva i valori culturali e naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove ed attua politiche volte alla valorizzazione, alla pianificazione ed alla riqualificazione del paesaggio, nonché concorre alla sua tutela. Verifica inoltre l'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio delle attività di governo. La Giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti, riconosce e dichiara espressamente di avere svolto la verifica di incidenza.

**Art. 2.***Azioni e programma di interventi*

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'art. 1, la valorizzazione del paesaggio a tutti i livelli di governo si attua attraverso:

a) la predisposizione di strumenti di pianificazione del paesaggio secondo le indicazioni contenute nella normativa in materia di governo del territorio;

b) l'avvio di attività di comunicazione e di sensibilizzazione della società civile e degli operatori pubblici e privati al valore del paesaggio;

c) la promozione di attività di formazione e di educazione nel settore della conoscenza e delle trasformazioni del paesaggio;

d) l'elaborazione di studi, analisi e ricerche per l'individuazione, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi e per la predisposizione di atti di indirizzo e di recepimento della normativa nazionale e comunitaria;

e) l'incentivazione alla ricerca della qualità nel progetto di paesaggio attraverso il ricorso al concorso di idee o di progettazione;

f) la promozione ed il finanziamento di progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della qualità paesaggistica e per la realizzazione di elementi paesaggistici coerenti e in integrati con il contesto, di cui agli articoli 3 e 4.

2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili e sentite le province, approva un programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio di cui al comma 1, acquisito il parere della Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di cui all'art. 6.

**Art. 3.***Progetti per la qualità paesaggistica*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico di cui all'art. 6, individua:

a) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica, da parte delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle comunità collinari e delle altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati;

b) i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali sono assegnati i finanziamenti per i progetti di cui alla lettera a), tenuto conto che il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi nazionali e dell'Unione europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province, i comuni, le comunità montane, le comunità collinari e le altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati, presentano alla struttura regionale competente la richiesta di finanziamento ed i relativi progetti nel rispetto delle finalità della presente legge e dei criteri individuati dalla Giunta regionale al comma 1.

3. La Giunta regionale inserisce nel programma degli interventi, di cui all'art. 2, comma 2, l'elenco dei progetti per la qualità paesaggistica in possesso dei requisiti richiesti e, per quelli ammessi a contributo, concede un finanziamento fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile prevista per la realizzazione delle opere.

4. La Giunta regionale assegna criteri di priorità ai progetti espressamente previsti nell'ambito di strumenti di pianificazione comunale adeguati ai contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica, nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, nelle aree destinate a parco e preparco, nonché nei siti di interesse comunitario.

**Art. 4.***Contenuto dei progetti per la qualità paesaggistica*

1. I progetti per la qualità paesaggistica per i quali si richiede il contributo regionale contengono:

a) un'approfondita analisi paesaggistica dell'ambito, sufficientemente esteso, all'interno del quale ricade l'intervento;

b) le caratteristiche qualitative dell'intervento e la sua incidenza diretta ed indiretta sugli aspetti socio-economici, sulla componente naturalistica e sul patrimonio puntuale e diffuso dei beni culturali ed ambientali;

c) la programmazione economica dell'intervento con la previsione di una quota parte di finanziamento locale;

d) la verifica di fattibilità con i piani ed i programmi vigenti sull'area, con particolare riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale ove richiesta dalla normativa di settore ed alla verifica di conformità urbanistica dell'intervento in progetto.

**Art. 5.***Incentivazione alla qualità del progetto*

1. La Regione riconosce il concorso di idee o di progettazione come utile strumento per il conseguimento delle migliori soluzioni progettuali mirate ad interventi sulla qualità paesaggistica e ne incentiva l'utilizzo attraverso risorse per il finanziamento delle spese necessarie.

2. I comuni possono applicare le agevolazioni previste dall'art. 52, comma settimo, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 8/1985.

3. La Giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, individua i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione.

#### Art. 6.

##### *Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico*

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione, che dura in carica cinque anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo, è composta da:

a) l'assessore regionale con delega alla pianificazione paesaggistica o suo delegato con funzioni di presidente;

b) tre esperti in materia, designati dalla Giunta regionale sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale;

c) un esperto designato dall'Unione delle Province Piemontesi (UPP) con le stesse caratteristiche di cui alla lettera b);

d) un esperto designato dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) con le stesse caratteristiche di cui alla lettera b);

e) il responsabile della struttura regionale competente in materia.

3. La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

4. La Commissione esprime parere:

a) obbligatorio e non vincolante sul programma di interventi di cui all'art. 2, comma 2;

b) obbligatorio e non vincolante sul provvedimento di cui all'art. 3, comma 1;

c) obbligatorio e vincolante sul premio qualità paesaggistica di cui all'art. 7.

5. In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), la partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito.

#### Art. 7.

##### *Premio qualità paesaggistica*

1. La Regione istituisce il premio qualità paesaggistica.

2. Al premio qualità paesaggistica concorrono i progetti ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 3.

3. La Regione può assegnare il premio qualità paesaggistica ad uno o più progetti, riconoscendo, oltre al finanziamento di cui all'art. 3, comma 3, un'ulteriore quota di finanziamento del 20 per cento della spesa ammissibile.

4. Il riconoscimento è assegnato ai progetti caratterizzati dall'elevata qualità progettuale nel campo della valorizzazione, del recupero e della creazione dei paesaggi contemporanei e dalla capacità di rappresentare un caso esemplare di buona pratica applicabile in altri contesti regionali.

5. La Commissione predisporre, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, apposito regolamento per il conferimento del premio.

6. Nei pressi dell'opera premiata è posta specifica indicazione del riconoscimento aggiudicato.

#### Art. 8.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2008 è previsto uno stanziamento pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA08002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, alla cui copertura finanziaria si provvede con la dotazione della UPB DA09012.

2. Nel biennio 2009-2010 all'onere stimato in 4 milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza, il cui stanziamento è iscritto nell'UPB DA08002, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 giugno 2008

BRESSO

(Omissis)

08R0411

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2008, n. 1.

**Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 18 febbraio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo I*

OGGETTO DEL TESTO UNICO

Art. 1.

*Oggetto del testo unico*

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di terzo settore riguardanti:

a) le organizzazioni di volontariato;

b) le associazioni;

c) le cooperative sociali;

d) le società di mutuo soccorso;

e) le associazioni familiari;

f) l'erogazione di contributi alle articolazioni regionali e provinciali dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, della associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dell'unione nazionale mutilati per servizio della regione Lombardia;

g) l'erogazione di contributo ordinario al servizio dei cani guida per non vedenti.

*Capo II*

## LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

## Art. 2.

*Finalità e oggetto*

1. La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.

## Art. 3.

*Attività del volontariato*

1. Ai fini del presente testo unico è volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tali finalità si perseguono attraverso le seguenti attività:

a) attività di carattere sociale, rientranti nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;

b) attività di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del soccorso in caso di pubblica calamità;

c) attività di carattere culturale, rientranti nell'area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.

## Art. 4.

*Organizzazioni di volontariato*

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui all'art. 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private.

6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

## Art. 5.

*Istituzione del registro generale regionale del volontariato*

1. È istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato. La giunta regionale provvede:

a) ad approvare il modello di registro diviso in sezioni secondo le attività di cui al comma 1 dell'art. 3;

b) a emanare apposita disciplina riguardante i criteri di attuazione di quanto previsto dall'art. 4; le modalità e i contenuti delle domande da presentarsi da parte delle organizzazioni.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 dà diritto all'iscrizione nel registro del volontariato.

3. La domanda di iscrizione è inoltrata dagli interessati al Presidente della giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del comune nel cui territorio l'organizzazione ha la sede amministrativa od operativa, per l'espressione del parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività; tale parere deve essere trasmesso alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del dirigente della struttura competente entro novanta giorni dalla data di acquisizione del parere del comune, o dall'inutile decorso dei sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.

5. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione, o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni chieste.

6. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

7. La mancanza dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro da disporsi con decreto motivato del dirigente della struttura competente.

## Art. 6.

*Partecipazione alla programmazione*

1. Le organizzazioni iscritte nel registro partecipano alla programmazione dei servizi a livello comunale, sovracomunale e regionale e a tal fine devono essere informate e consultate per i programmi regionali e locali nei settori di specifica attività; possono proporre al riguardo programmi ed iniziative.

## Art. 7.

*Formazione e qualificazione professionale*

1. Le iniziative di formazione e qualificazione professionale dei volontari sono attuate da:

a) le organizzazioni di volontariato che provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione ed all'aggiornamento dei propri soci;

b) la giunta regionale, che, sulla base di proposte inoltrate dagli enti locali e dalle organizzazioni di volontariato, promuove iniziative di formazione ed aggiornamento del volontario, predisponendo un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili all'esercizio dell'attività di volontario.

2. I volontari delle associazioni iscritte nel registro hanno priorità, nell'ambito delle disposizioni emanate dalla giunta regionale, all'ammissione ai corsi di aggiornamento organizzati dai comuni, dalle province e dalla Regione o da questi finanziati.

#### Art. 8.

##### *Contributo alle attività di volontariato*

1. La Regione interviene a sostegno delle organizzazioni di volontariato in forma di contributo sia a sostegno delle attività generali, ivi comprese le attività di formazione, sia per specifiche attività documentate e per progetti. La giunta regionale predispone annualmente una proposta per la definizione dello stanziamento fra le attività di cui all'art. 3.

2. La proposta dei criteri di intervento è trasmessa dalla giunta regionale al consiglio regionale per il parere della commissione consiliare competente che si esprime con parere vincolante entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso inutilmente tale termine la proposta della giunta si intende approvata.

3. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente capo è istituito presso la direzione generale competente un gruppo di lavoro pluridisciplinare cui partecipano i settori interessati dalle attività definite all'art. 3.

#### Art. 9.

##### *Convenzioni*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:

- a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- b) attività innovative e sperimentali;
- c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 le convenzioni regolano:

- a) la durata del rapporto di collaborazione;
- b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici; le coperture assicurative di cui al comma 6 dell'art. 4;
- e) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- f) le modalità di risoluzione del rapporto;
- g) la verifica dei reciproci adempimenti.

3. La Regione e gli altri enti pubblici individuano le organizzazioni di volontariato con cui convenzionarsi per la realizzazione dei servizi previsti dal comma 1 del presente articolo, tra quelle:

- a) le cui attività principali si realizzano nel settore per il quale si chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze concrete;
- b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riferimento all'area per la quale si chiede il convenzionamento.

4. Il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) e dal presente articolo.

#### Art. 10.

##### *Attività di vigilanza*

1. La giunta regionale emana disposizioni in merito alle modalità di attuazione della vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale.

2. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla Regione una relazione sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e sulla attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico-finanziario mantenendo una giusta riservatezza per i soggetti coinvolti nell'attività dell'organizzazione.

#### Art. 11.

##### *Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato*

1. Il Presidente della giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al comitato di gestione, previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, per la gestione del fondo speciale regionale di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge n. 266/1991.

2. Il Presidente del consiglio regionale nomina nel comitato di gestione previsto dal comma 1 quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; tali componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

#### Art. 12.

##### *Conferenza regionale del volontariato*

1. La conferenza regionale si riunisce almeno una volta ogni due anni al fine di discutere gli indirizzi generali delle politiche regionali delle attività di cui all'art. 3, e i rapporti fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni.

2. La conferenza esamina il rapporto sullo stato del volontariato e può essere organizzata per trattare tematiche specifiche e per sezioni.

3. Alla conferenza partecipano i responsabili o loro delegati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di volontariato. Alla conferenza sono altresì invitate le organizzazioni di volontariato non iscritte.

#### Art. 13.

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni della legge n. 266/1991.

#### Capo III

##### PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO

#### Art. 14.

##### *Finalità e ambito di applicazione*

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.

2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro e ne sostiene le attività, che, rivolte sia ai soci che alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.

3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale). Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché le associazioni di cui ai capi II e V del presente testo unico.

5. I benefici previsti dalle norme del presente capo non sono cumulabili con contributi e agevolazioni previsti dalle disposizioni del presente testo unico e di altre leggi regionali riguardanti la medesima attività.

#### Art. 15.

##### *Requisiti delle associazioni*

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi le associazioni aventi gli scopi previsti dall'art. 14, a condizione che:

- a) non abbiano fine di lucro;
- b) svolgano effettiva attività da almeno un anno;
- c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi ed in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere redistribuito tra i soci.

#### Art. 16.

##### *Registri provinciali e registro regionale delle associazioni*

1. Presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è istituita una apposita sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 383/2000, anche in deroga all'art. 15 del presente testo unico.

2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un'apposita sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 7, comma 4; della legge n. 383/2000; nel registro possono iscriversi:

- a) le associazioni di carattere regionale;
- b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 383/2000, anche in deroga all'art. 15 del presente testo unico.

3. L'iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 383/2000.

4. I registri provinciali e regionale indicano l'ambito o gli ambiti in cui si esplica l'attività delle associazioni, anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali

#### Art. 17.

##### *Iscrizione nei registri provinciali e regionale*

1. Nei registri provinciali si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che abbiano sede legale od operativa sul territorio provinciale;
- b) che operino da almeno un anno;
- c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell'art. 14;
- d) che dispongano di uno statuto fondato su principi di trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità. Le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati;
- e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il

solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni. Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

2. I requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 383/2000, anche in deroga all'art. 15 del presente testo unico.

3. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all'art. 16, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono operare in almeno due province o in almeno tre Comunità montane.

4. La domanda di iscrizione nei registri è presentata:

- a) al Presidente della provincia per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1;
- b) al Presidente della Regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2.

5. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
- c) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di quella in programma nonché la consistenza numerica dell'associazione;
- d) il resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali.

6. La Regione e la provincia, ogni anno, pubblicano l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.

7. La provincia invia copia del registro provinciale al Presidente della Regione.

8. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al Presidente della provincia o della Regione le variazioni dell'atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi operative.

9. Ogni due anni, la Regione e la provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni.

10. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.

#### Art. 18.

##### *Procedure e modalità per l'iscrizione nei registri provinciali e regionale*

1. La Regione e la provincia provvedono all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

2. Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazioni o elementi di valutazione integrativi, i termini sono sospesi per una sola volta tra la data di richiesta e quella di avvenuto adempimento.

3. La mancanza dei requisiti comporta il diniego dell'iscrizione nei rispettivi registri da disporre con atto motivato.

#### Art. 19.

##### *Interventi per la promozione dell'associazionismo*

1. La Regione persegue le finalità previste dal presente capo sia sostenendo le iniziative degli enti locali, sia direttamente attraverso:

- a) sostegno di specifici progetti di attività anche mettendo eventualmente a disposizione spazi ed attrezzature regionali per iniziative promosse dalle associazioni;
- b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica d'intesa con le altre istituzioni locali.

2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva.

## Art. 20.

*Disposizioni applicative e attività di vigilanza*

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva le disposizioni applicative che consentano alla Regione e alle province di procedere all'iscrizione nei registri di rispettiva competenza.

2. Con lo stesso atto vengono regolate le modalità di attuazione della vigilanza sulle associazioni iscritte nei registri.

## Art. 21.

*Programma e interventi della Regione*

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al presente capo, adotta, con provvedimento del consiglio regionale, un programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l'associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma regionale di sviluppo.

2. Sono ammessi a finanziamento progetti di valenza regionale rientranti nel programma biennale, presentati dalle associazioni iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno sei mesi.

3. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2, su conforme deliberazione della giunta regionale, il direttore generale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le associazioni. I progetti possono essere attuati anche in collaborazione con gli enti locali o altri enti pubblici; in tal caso la Regione contribuisce in misura tale che il contributo pubblico complessivo non superi comunque il 70% del valore del progetto ammesso a finanziamento.

4. Possono essere ammessi a finanziamento progetti di una o più associazioni anche associate, sostenuti e presentati dalle province di appartenenza.

5. I progetti delle associazioni che sono attuati e finanziati secondo le norme delle leggi regionali di settore, non accedono al finanziamento previsto dal programma biennale di cui al comma 1.

## Art. 22.

*Conferenza regionale dell'associazionismo*

1. La giunta regionale indice ogni due anni una conferenza dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale.

2. La conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.

3. La giunta regionale predisporre periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in Regione, da presentare alla conferenza regionale.

## Art. 23.

*Formazione degli operatori*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 14 coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione e riqualificazione degli operatori che vengono impegnati nelle attività delle associazioni; agevola l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla Regione.

2. Le associazioni iscritte nei registri provinciali o nel registro regionale possono altresì proporre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dalla legislazione vigente, la realizzazione di interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attività di formazione professionale approvate dalle province.

## Art. 24.

*Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali*

1. La Regione eroga finanziamenti alle associazioni iscritte nel registro regionale, per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 21, commi 2 e 3. La Regione eroga finanziamenti alle province per i progetti di cui all'art. 21, comma 4.

2. I progetti di rilevanza regionale, fatti salvi quelli di cui all'art. 21, comma 3, attuati in collaborazione con enti locali o altri enti pubblici e i progetti di cui all'art. 21, comma 4, presentati dalle province, possono essere finanziati fino al 50% dei costi previsti.

3. Le richieste di finanziamento devono essere corredate dall'iscrizione al registro, dalla relazione sull'attività da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.

4. Per i progetti che le associazioni intendono attuare negli ambiti previsti dalle leggi regionali di settore, di cui all'art. 21, comma 5, i contributi sono erogati secondo le modalità previste dalle rispettive leggi.

5. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che si configurano come attività commerciale.

## Art. 25.

*Disposizioni di attuazione*

1. La giunta regionale adotta le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto agli articoli 17, 18, 19 e 21, commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), la giunta regionale individua il settore e le strutture organizzative competenti all'applicazione della presente legge.

3. Il presidente della giunta regionale può delegare ad un assessore la tenuta del registro di cui all'art. 16.

## Capo IV

## LE COOPERATIVE SOCIALI

## Art. 26.

*Oggetto*

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'albo regionale delle cooperative sociali, le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali, nonché la partecipazione dei soci volontari delle cooperative sociali alle attività formative, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (norme per la cooperazione in Lombardia).

## Art. 27.

*Albo regionale delle cooperative sociali*

1. È istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

3. Le province provvedono alla gestione dell'albo delle cooperative sociali, in particolare alla ricezione delle domande, alla verifica dei requisiti per l'iscrizione, per il mantenimento o la cancellazione dall'albo delle cooperative sociali, degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia.

4. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali) è condizione per la stipulazione di convenzioni in deroga alle ordinarie regole per la sti-

pulazione di contratti con le amministrazioni pubbliche che operino in ambito regionale. L'iscrizione all'albo regionale o comunque la dimostrazione del possesso di requisiti equivalenti produce i medesimi effetti nei confronti degli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli Stati dell'Unione europea nonché delle cooperative sociali aventi sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia, con esclusione dall'accesso a contributi o finanziamenti.

5. La Regione, con il regolamento previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 21/2003, sentita la consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 3 della stessa legge regionale, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale delle cooperative sociali, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'albo, ivi compreso il necessario raccordo con le province.

#### Art. 28.

##### *Attività formative*

1. La Regione, in sede di contrattazione decentrata, riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali, la partecipazione alle attività formative di cui all'art. 8 della legge regionale n. 21/2003, ai fini della valutazione dell'orario e della prestazione lavorativa.

2. Al fine della più ampia applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali che consentono ai propri dipendenti lo svolgimento di attività di socio volontario nelle cooperative sociali orientate all'inserimento di soggetti svantaggiati.

#### Art. 29.

##### *Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali*

1. La Regione, nell'attuazione della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dall'art. 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli enti locali e degli enti gestori delle unità d'offerta sociosanitarie e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi, che garantiscano la qualità dei servizi.

3. La giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per:

a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991.

4. Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

5. L'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari.

6. La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.

7. Nell'ambito delle funzioni conferite con la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), le province svolgono anche le attività indicate al comma 6.

#### Capo V

##### LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

#### Art. 30.

##### *Finalità*

1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 3 e 4 del proprio statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società lombarda.

2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

#### Art. 31.

##### *Programmi finanziabili*

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 30 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle società di cui all'art. 30, adibiti a sede sociale ed allo svolgimento della attività sociale;

b) l'ammodernamento degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario;

c) le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

2. I programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle società di mutuo soccorso.

#### Art. 32.

##### *Presentazione delle domande*

1. Per l'ottenimento dei contributi regionali, le società di mutuo soccorso di cui all'art. 30 presentano domanda al Presidente della giunta regionale entro il 30 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

a) per le opere di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 31, copia del progetto di massima e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate;

b) per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 31, preventivo dettagliato ed asseverato, nonché una relazione volta a specificare e motivare le spese sostenute;

c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 31, un programma annuale complessivo delle iniziative con relativo preventivo di massima;

d) per le opere di cui al comma 2 dell'art. 33, copia del progetto di massima, la perizia estimativa del costo complessivo delle opere asseverate, una relazione del comune di appartenenza che illustri le finalità dell'intervento ed una copia della convenzione.

## Art. 33.

*Concessione ed erogazione dei contributi*

1. La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, verificata la conformità dei programmi alle finalità del presente testo unico, nonché la congruità dei costi previsti, delibera annualmente il piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorità e modalità di assegnazione.

2. Qualora l'opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili, o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convenzioni pluriennali ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.

3. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del dirigente competente.

4. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 1 dell'art. 31, avviene con le seguenti modalità:

a) il 50% alla presentazione di copia del progetto approvato dalla competente commissione comunale edilizia e di copia dell'avvenuta stipula del contratto di esecuzione dei lavori da parte delle società di mutuo soccorso o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;

b) il 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nonché della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

5. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 31 è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli impianti.

6. L'erogazione dei contributi per le iniziative di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 31 è subordinata alla certificazione delle spese sostenute.

## Art. 34.

*Controlli regionali e revoca dei benefici*

1. La direzione generale competente esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul concreto utilizzo dei finanziamenti.

2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la direzione generale competente, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

## Art. 35.

*Iniziativa promozionali regionali*

1. Per le finalità di cui all'art. 30, la Regione promuove, a seguito di una preliminare indagine conoscitiva e ricognitiva dei sodalizi esistenti in Lombardia con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:

a) la costituzione e il reperimento della sede di una biblioteca specializzata sulle società di mutuo soccorso, con particolare riferimento a quelle lombarde;

b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle società di mutuo soccorso;

c) l'organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle società di mutuo soccorso per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;

d) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso, sia per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle società di mutuo soccorso;

e) l'assegnazione di borse di studio per giovani laureandi finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle società di mutuo soccorso.

## Capo VI

## PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE

## Art. 36.

*Promozione dell'associazionismo familiare*

1. La Regione, in applicazione dei principi e degli obiettivi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (politiche regionali per la famiglia), e in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:

a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di «banche del tempo»;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. La giunta regionale provvede a censire le associazioni di cui al comma 1, costitutesi sul territorio regionale ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalità predeterminate dalla giunta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente.

3. Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.

4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1, lettera a), le organizzazioni che favoriscono l'erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia.

5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e sulla base di criteri e modalità definiti dalla giunta regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente versate dai singoli associati.

6. Per «banche del tempo», ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

7. La Regione, in attuazione dello statuto, favorisce le forme di associazionismo e di autogestione come modalità necessaria per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.

8. È istituita presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali la consulta regionale delle associazioni familiari, composta da:

a) assessore regionale competente;

b) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nel registro di cui al comma 2;

c) tre rappresentanti di strutture di autorganizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie;

d) due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Lombardia;

e) un rappresentante delle province designato dalla UPL;

f) un direttore di dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate (ASSI), indicato dall'assessore regionale competente.

9. La consulta è nominata ed insediata dal Presidente della giunta regionale.

10. La consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il funzionamento della consulta sono forniti dalla Regione.

11. La consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

12. La consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima.

### Capo VII

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ARTICOLAZIONI REGIONALI ED ALLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI, DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO E DELL'UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO DELLA REGIONE LOMBARDIA

#### Art. 37. Finalità

1. La Regione, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili e del lavoro, concede a titolo di contributo ordinario annuo la somma indicizzata di euro 103.291,38 in favore dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, di euro 103.291,38 in favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, di euro 103.291,38 in favore dell'associazione nazionali mutilati e invalidi civili, di euro 103.291,38 in favore della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, di euro 103.291,38 in favore della unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati della vista, dell'udito e della parola, delle famiglie dei dispersi in guerra, degli invalidi civili e del lavoro.

3. Per le finalità di cui al comma 1, per garantire un più diffuso servizio sul territorio regionale, alle associazioni è concesso un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo dell'associazione, almeno una sede.

4. Le finalità e le modalità di erogazione del contributo in favore dell'unione nazionale mutilati per servizio sono conformi a quelle stabilite rispettivamente dal comma 2 e dall'art. 38.

5. L'ente beneficiario di cui al comma 4 deve operare in conformità agli obiettivi fissati dall'art. 39 e deve rendere programma dettagliato delle attività e la relazione sullo stato di relativa attuazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 40.

#### Art. 38. Erogazione dei contributi

1. Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, rispettivamente al consiglio regionale dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al comitato regionale di coordinamento dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, al comitato regionale della Lombardia dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, al comitato regionale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili della Lombardia, al consiglio regionale dell'associazione mutilati ed invalidi del lavoro della Lombardia, da ripartirsi secondo le seguenti modalità:

a) il 10% delle somme di rispettiva competenza alle suddette articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;

b) il restante 90% delle stesse, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale.

#### Art. 39.

##### Programma speciale

1. Nell'ambito delle linee generali delle rispettive attività promozionali, gli enti beneficiari di cui all'art. 37 operano, in particolare, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell'invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità;

c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l'istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;

d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;

e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e dalle famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

#### Art. 40.

##### Relazione sullo stato di attuazione dei progetti

1. Gli enti di cui all'art. 37 sono tenuti a presentare alla giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell'anno successivo, ed entro il 30 giugno di ogni anno il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, debitamente approvati dalle assemblee dei soci.

2. La giunta regionale, laddove riscontri difformità rispetto agli scopi e alle finalità della presente legge, invita gli enti di cui al comma 1 a rettificare i programmi annuali di attività.

### Capo VIII

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO  
AL SERVIZIO CANI GUIDA PER NON VEDENTI

#### Art. 41.

##### Contributo di solidarietà

1. La Regione, in riconoscimento del servizio reso alla collettività, concede contributi ordinari annui, da destinare allo svolgimento del servizio, alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati.

2. Le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo sono determinate con deliberazione della giunta regionale.

### Capo IX

NORME FINALI

#### Art. 42.

##### Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato);

b) legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo);

c) legge regionale 11 novembre 1994, n. 28 (riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale);

d) legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 (erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia);

e) legge regionale 10 giugno 2002, n. 11 (erogazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti).

2. Sono altresì abrogati:

a) i commi 5 e 6 dell'art. 8 e l'art. 11 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (norme per la cooperazione in Lombardia);

b) l'art. 5 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (politiche regionali per la famiglia);

c) i commi dal 19 al 22 e 29, 28° e 29° alinea, dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1999, n. 24 (variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999/2001 con modifiche di leggi regionali - IV provvedimento di variazione);

d) il punto 48 dell'allegato a) della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale);

e) i commi 33 e 45 dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni);

f) i commi 9 e 11 dell'art. 11 e il punto 9 dell'allegato d) della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

g) il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);

h) l'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

i) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);

l) il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità);

m) il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006-2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

3. Alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (norme per la cooperazione in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 4

##### *Anagrafe regionale delle cooperative*

1. È istituita l'anagrafe regionale delle cooperative e dei loro soncorzi, la cui articolazione e disciplina è determinata dalla Giunta regionale sentite la commissione consiliare competente e la consulta.

2. La tenuta e la gestione dell'anagrafe è delegata alle CCIAA.

3. La Regione, con regolamento, sentita la consulta di cui all'art. 3, stabilisce i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'anagrafe regionale delle cooperative, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, i casi di cancellazione, le modalità di gestione dell'anagrafe, ivi compreso il necessario raccordo tra province e CCIAA.»

4. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4, comma 2, lettera d), le parole «realizzare l'attività di organizzazione delle "banche del tempo" di cui all'art. 5, comma 6» sono sostituite dalle parole: «realizzare l'attività di organizzazione delle "banche del tempo" di cui all'art. 36, comma 6, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.»

b) all'art. 4, comma 16, le parole «La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 5, comma 8» sono sostituite dalle parole: «La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'art. 36, comma 8, del testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso.»

#### Art. 43.

##### *Norma finale*

1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi dell'art. 42, nonché gli atti adottati sulla base delle medesime leggi e disposizioni, permangono e restano validi ed efficaci.

2. Per quanto riguarda l'attività delle persone giuridiche di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB, operanti in ambito sociale, sociosanitario ed educativo, restano ferme le disposizioni della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia).

#### Art. 44.

##### *Norma finanziaria*

1. Per le spese di formazione di cui all'art. 7 e per i contributi alle attività di volontariato di cui all'art. 8 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziato annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».

2. Per gli interventi di promozione dell'associazionismo e finanziamento di progetti di cui agli articoli 19 e 21 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziato annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».

3. Per le attività formative di cui all'art. 23 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziato annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».

4. Alle spese previste dagli articoli 31 e 35 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziato annualmente all'UPB 2.3.1.3.56 «Valorizzazione del patrimonio culturale» per le spese in conto capitale e all'UPB 2.3.3.2.54 «Qualificazione e sostegno delle attività culturali» per le spese di natura corrente.

5. Per le spese di cui all'art. 36, comma 5, si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziato annualmente all'UPB 5.2.2.2.91 «Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori» e per quelle di cui al comma 8 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziato annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

6. Per il finanziamento delle azioni di sostegno e per gli interventi di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziato annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».

7. Per il contributo di solidarietà di cui all'art. 41 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziato annualmente all'UPB 5.2.3.02.97 «Tutela delle fragilità: anziani e disabili».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 febbraio 2008

FORMIGONI

(Omissis).

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/512 del 5 febbraio 2008

08R0252

## LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2008, n. 2.

**Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano.**

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 18 febbraio 2008)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Principi*

1. La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli proclamati dalla Carta dell'ONU e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, anche in conformità a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), promuove azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica.

## Art. 2.

*Attività*

1. Le attività di cui all'art. 1 possono riguardare:

a) la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano e dell'insediamento delle loro comunità in Lombardia;

b) le iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano;

c) l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi della memoria, sia nelle terre rimaste sotto la sovranità della Repubblica italiana sia, in quanto possibile, nelle terre assoggettate alla sovranità della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;

d) i concorsi mediante premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;

e) e manifestazioni celebrative sia nel territorio lombardo sia nelle località giuliane, dalmate e istriane, teatro di episodi significativi della tragedia giuliano-dalmata-istriana, con il coinvolgimento delle associazioni, circoli e comitati comunque denominati Giuliano-Dalmati presenti sul territorio lombardo;

f) le iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all'art. 1.

## Art. 3.

*Concorso regionale delle scuole lombarde e «Giorno del Ricordo»*

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia indice annualmente un concorso, denominato «Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli», riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Lombardia.

2. La commissione giudicatrice è presieduta dal Presidente del consiglio regionale, o da un componente dell'ufficio di presidenza da lui delegato, e ne fanno parte altri due consiglieri regionali, designati dall'ufficio di presidenza, nonché due esperti designati dalla presidenza dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; possono inoltre essere designati dalla Direzione scolastica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni, altri due componenti, scelti fra il personale docente, previo accordo con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

3. Il bando di concorso è indetto e comunicato a tutte le scuole secondarie di primo grado della Lombardia entro il 30 novembre di ogni anno, e gli elaborati devono essere trasmessi alla struttura consiliare appositamente individuata entro la data indicata nel bando, stabilita in modo da consentire la valutazione entro la prima settimana del mese di febbraio dell'anno successivo. La proclamazione dei vincitori è effettuata il giorno 10 febbraio di ogni anno, in occasione della celebrazione del «Giorno del Ricordo» istituito con la legge n. 92/2004.

4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, e i loro accompagnatori sono premiati con un viaggio; a spese del Consiglio regionale della Lombardia, nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia; secondo itinerari predisposti annualmente, con visite al Sacratio di Redipuglia e alle foibe di Basovizza e Monrupino, nonché agli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata-istriana di volta in volta individuati ed accessibili.

Il giorno 10 febbraio di ogni anno si commemora, con manifestazione ufficiale nell'aula consiliare, il «Giorno del Ricordo», organizzata anche con il patrocinio dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

## Art. 4.

*Approvazione e finanziamento dei programmi di attività*

1. L'approvazione dei programmi di attività, di cui all'art. 2, concordati con l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, compete all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che, valutati i mezzi occorrenti al loro finanziamento, determina la misura della partecipazione consiliare alla copertura delle relative spese.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 mila.

2. All'onere di euro 100 mila di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» per l'esercizio finanziario 2008.

3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 7.1.9.1.169 «Finanziamento del Consiglio regionale» è incrementata di euro 100 mila.

4. A decorrere dal 2009 le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 febbraio 2008

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/513 del 5 febbraio 2008.*

08R0253

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2008, n. 7/R.

**Regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della commissione regionale di Bioetica (CRB).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 febbraio 2008)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale), ed in particolare l'art. 98, comma 3, il quale stabilisce che la giunta regionale, con apposito regolamento, disciplini l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale di bioetica compresa la partecipazione dei componenti ed esperti di settore della commissione ad attività di rappresentanza;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 29 ottobre 2007, n. 21 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Dato atto che la commissione consiliare competente non ha espresso il parere entro il termine previsto dallo statuto;

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 febbraio 2008, n. 70 che approva il regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della commissione regionale di Bioetica (CRB);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale di Bioetica (CRB) compresa la partecipazione dei componenti ed esperti di settore della commissione ad attività di rappresentanza, in attuazione dell'art. 98, comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale).

Art. 2.

*Organi della CRB*

1. La CRB è un organismo tecnico-scientifico costituito e composto secondo criteri interdisciplinari ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n. 40/2005.

2. Sono organi della CRB:

- a) il presidente;
- b) il vice-presidente;
- c) l'ufficio di presidenza;
- d) l'assemblea.

Art. 3.

*Presidente*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 98, comma 1 della legge regionale n. 40/2005, la CRB nomina al suo interno il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella riunione di insediamento.

2. La votazione per la nomina del presidente avviene con voto segreto ovvero per acclamazione.

3. Il presidente rappresenta la CRB ed esercita le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina l'attività degli organi della CRB;
- b) convoca e presiede l'assemblea;
- c) convoca e presiede l'ufficio di presidenza;
- d) predispone l'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea su proposta dell'ufficio di presidenza;
- e) predispone l'ordine del giorno delle sedute dell'ufficio di presidenza;
- f) sovrintende alle attività della commissione;
- g) fornisce risposte e chiarimenti a quesiti non controversi aventi carattere tecnico o organizzativo, sentito eventualmente l'ufficio di presidenza;
- h) può disporre l'audizione in assemblea o in ufficio di presidenza di esperti di settore o di rappresentanti delle confessioni religiose da queste designate nell'ambito delle tematiche da esaminare;
- i) comunica la nomina di esperto di settore o di rappresentante della confessione religiosa formalmente incaricato agli interessati che, ai sensi dell'art. 97, comma 4 della legge regionale n. 40/2005, possono essere chiamati ad integrare temporaneamente l'assemblea della CRB.

Art. 4.

*Vice presidente*

1. Il vice presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della CRB con voto segreto o per acclamazione nella riunione di insediamento della commissione ovvero in quella successiva.

2. Il vice presidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

Art. 5.

*Ufficio di presidenza*

1. Ai sensi dell'art. 98, comma 2 della legge regionale n. 40/2005, la CRB costituisce un ufficio di presidenza, composto:

- a) dal presidente;
- b) dal vice presidente;
- c) da cinque membri eletti al proprio interno dall'assemblea.

2. L'elezione dei cinque membri dell'ufficio di presidenza eletti dall'assemblea ai sensi del comma 1 avviene con voto segreto. L'elezione è valida qualora abbia partecipato al voto la maggioranza dei componenti presenti alla seduta dell'assemblea. Ciascun componente della CRB può esprimere fino a cinque preferenze. A parità di preferenze è eletto il componente più anziano di età.

3. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, alle riunioni dell'ufficio di presidenza partecipano anche i coordinatori dei gruppi di studio permanenti costituiti dall'assemblea ai sensi dell'art. 98, comma 2 della legge regionale n. 40/2005.

#### Art. 6.

##### *Compiti dell'ufficio di presidenza*

1. L'ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:

a) propone all'assemblea la costituzione dei gruppi di studio, di cui all'art. 98, comma 2 della legge regionale n. 40/2005, nonché la loro composizione;

b) propone all'assemblea i nominativi degli esperti di settore e dei rappresentanti delle confessioni religiose che, ai sensi dell'art. 97, comma 4 della legge regionale n. 40/2005, possono essere chiamati ad integrare temporaneamente l'assemblea;

c) propone al presidente l'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea;

d) predispose il programma di attività della commissione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e) predispone ed istruisce tutti gli atti da sottoporre all'assemblea;

f) designa i componenti della CRB chiamati a rappresentare la stessa in organismi esterni;

g) propone all'assemblea la decadenza dei componenti che risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni;

h) prevede la partecipazione, alle sedute dell'ufficio di presidenza, dei componenti dell'assemblea e degli esperti di settore o dei rappresentanti delle confessioni religiose;

i) adotta gli adempimenti necessari per l'esecuzione delle decisioni assunte dall'assemblea;

j) propone all'assemblea che siano assegnate borse di studio ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

#### Art. 7.

##### *Assemblea*

1. L'assemblea svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri e proposte sulle questioni bioetiche;

b) su proposta dell'ufficio di presidenza, costituisce i gruppi di studio di cui all'art. 98, comma 2 della legge regionale n. 40/2005; determina i componenti che ne fanno parte, compresi gli eventuali esperti di settore o rappresentanti delle confessioni religiose; individua i coordinatori di ciascuno di essi;

c) individua gli eventuali esperti di settore per l'esame di particolari tematiche disciplinari, su proposta dell'ufficio di presidenza;

d) incarica formalmente gli eventuali rappresentanti delle confessioni religiose da queste designati qualora valuti necessario il loro apporto per l'esame dei problemi con implicazioni di carattere religioso;

e) adotta il programma annuale di attività su proposta dell'ufficio di presidenza;

f) dichiara la decadenza dei componenti dell'assemblea su proposta dell'ufficio di presidenza;

g) autorizza le spese inerenti l'attività della commissione;

h) su proposta dell'ufficio di presidenza, delibera che siano assegnate borse di studio ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

#### Art. 8.

##### *Esperti di settore*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 4 della legge regionale n. 40/2005, la CRB può avvalersi di esperti di settore per l'esame di particolari tematiche disciplinari.

2. Gli esperti di cui al comma 1 possono essere invitati a far parte dei gruppi di studio ovvero a partecipare alle riunioni della CRB.

#### Art. 9.

##### *Rappresentanti delle confessioni religiose*

1. La CRB può essere temporaneamente integrata da rappresentanti delle confessioni religiose, per l'esame dei problemi con implicazioni di carattere religioso. Tali rappresentanti possono essere invitati a far parte dei gruppi di studio ovvero a partecipare alle riunioni della CRB.

2. Ai rappresentanti delle confessioni religiose formalmente incaricati spetta una indennità di presenza ed altresì il rimborso delle spese sostenute, in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 98, comma 5 della legge regionale n. 40/2005.

#### Art. 10.

##### *Gruppi di studio permanenti e temporanei*

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la CRB si articola in gruppi di studio permanenti e temporanei, su proposta dell'ufficio di presidenza.

2. Ai gruppi di studio possono partecipare gli esperti di settore ovvero i rappresentanti delle confessioni religiose.

#### Art. 11.

##### *Convocazione dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza*

1. Gli organi si riuniscono con una periodicità adeguata allo svolgimento dei loro compiti.

2. Le riunioni dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei componenti di ogni organo.

3. La convocazione alle riunioni dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, recapitata per posta a ciascun componente mediante raccomandata a/r almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contiene l'indicazione:

a) del giorno;

b) dell'ora;

c) dell'ordine del giorno dei lavori.

4. La convocazione di cui al comma 3 è accompagnata dalla documentazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. All'ordine del giorno possono essere iscritti argomenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella convocazione di cui al comma 3. L'ordine del giorno integrativo, con tutta la necessaria documentazione, è trasmesso mediante raccomandata a/r entro e non oltre quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

#### Art. 12.

##### *Funzionamento dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza*

1. Le riunioni dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza sono validamente costituite con l'intervento della maggioranza dei componenti.

2. L'assemblea e l'ufficio di presidenza deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3. In caso di convocazione d'urgenza l'assemblea è validamente costituita anche con la presenza minima di sette componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Il presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea qualora ne facciano richiesta i due terzi dei componenti.

5. Le riunioni dell'assemblea, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di studio, di regola, non sono pubbliche. Il presidente può autorizzare, in particolari circostanze, che le riunioni dell'assemblea o dell'ufficio di presidenza si svolgano in pubblico.

6. Qualora ne ricorrano i presupposti, i membri dell'assemblea ovvero dell'ufficio di presidenza sono tenuti a dichiarare l'esistenza di un conflitto di interessi rispetto alla problematiche oggetto di trattazione. In tal caso sono obbligati ad astenersi dall'esercitare il diritto di voto.

7. Gli organi della CRB votano a scrutinio palese. Il presidente può disporre la votazione a scrutinio segreto, con l'assenso dei due terzi dei componenti presenti.

8. I componenti dell'assemblea o dell'ufficio di presidenza assenti alle riunioni possono far pervenire per iscritto le proprie osservazioni e le proprie proposte con la specifica indicazione del loro consenso ovvero del loro dissenso entro la data indicata nella convocazione.

9. La comunicazione di cui al comma 8 è allegata al resoconto della riunione. Essa non rappresenta espressione di voto.

#### Art. 13.

##### *Proposta di decadenza dalla carica di un membro della CRB*

1. L'assenza ingiustificata di un componente a tre sedute consecutive della CRB consente all'ufficio di presidenza di chiedere all'assemblea di deliberare in ordine alla decadenza dalla carica del componente.

#### Art. 14.

##### *Poteri di impulso dei componenti della CRB in ordine allo svolgimento dei lavori*

1. Ciascun componente della CRB può formulare osservazioni e proposte in ordine al programma di attività e alla costituzione dei gruppi di lavoro.

2. Ogni componente può chiedere l'inserimento in nota alle relazioni approvate dalla CRB di precisazioni della sua opinione in merito a singoli argomenti. Può altresì presentare una relazione integrativa o di dissenso, da allegare al documento approvato dalla CRB e da pubblicare con il documento stesso.

#### Art. 15.

##### *Redazione e archiviazione dei verbali*

1. I verbali delle riunioni della CRB e dell'ufficio di presidenza sono redatti e trasmessi ai componenti a cura del segretario della CRB di cui all'art. 98, comma 3 della legge regionale n. 40/2005.

2. I verbali, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono approvati dall'assemblea o dall'ufficio di presidenza di regola nella seduta immediatamente successiva.

3. I verbali e l'eventuale documentazione allegata sono archiviati a cura del segretario.

#### Art. 16.

##### *Compensi*

1. Ai componenti della CRB, agli esperti di settore e ai rappresentanti delle confessioni religiose formalmente incaricati spetta l'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale 20 marzo 2006, n. 194 (legge regionale n. 40/2005 - Determinazione dell'indennità di presenza da corrispondere ai componenti della commissione regionale di bioetica, dei comitati etici locali, dei comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali ed eventuali esperti di settore) come previsto dall'art. 98, comma 5 della legge regionale n. 40/2005.

#### Art. 17.

##### *Borse di studio*

1. Per attività di ricerca e di studio che richiedano particolare impegno e una continuità di presenza, su proposta dell'ufficio di presidenza, l'assemblea può proporre che siano assegnate borse di studio, secondo

quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale 3 luglio 2006, n. 476 (Approvazione del nuovo disciplinare per la determinazione dei criteri di indirizzo per il conferimento di borse di studio) e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2008

MARTINI

(Omissis)

08R0292

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 8.

**Interpretazione autentica dell'art. 7, comma 9 della legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 6 del 27 febbraio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DEL GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Interpretazione autentica dell'art. 7, comma 9 della legge regionale n. 26/2000*

1. La disposizione di cui all'art. 7, comma 9 della legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), sostituito dall'art. 4 della legge regionale 11 luglio 2000, n. 61 (personale delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e personale dei gruppi consiliari: modificazioni alla legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26), si intende nel senso che l'indennità ivi prevista costituisce un emolumento fisso e continuativo, corrisposto a tutti i dipendenti contemplati dalla norma, che assorbe ogni altra competenza accessoria e indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 febbraio 2008

*Il vice Presidente:* GELLI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 2008.*

(Omissis)

08R0286

## LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2008, n. 9.

**Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 febbraio 2008)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Toscana tutela e promuove i diritti dei cittadini come consumatori e utenti, ed è impegnata nella salvaguardia dei loro interessi individuali e collettivi.

2. La Regione Toscana promuove ogni forma di associazione e aggregazione fra i consumatori e gli utenti e, in conformità con la normativa comunitaria e statale e nell'esercizio delle funzioni di competenza, persegue, anche favorendo l'iniziativa delle associazioni dei consumatori e degli utenti, i seguenti obiettivi:

- a) tutela e promozione della salute;
- b) tutela e promozione della sicurezza, igienicità e qualità dei prodotti, della sicurezza e qualificazione dei processi produttivi, della salvaguardia dell'ambiente, della valorizzazione del paesaggio e dello sviluppo sostenibile;
- c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, sviluppando una cultura della correttezza e dell'equità nei rapporti contrattuali e promuovendo sedi di risoluzione alternativa, anche telematica, delle controversie;
- d) promozione della formazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti, anche in funzione dello sviluppo di un rapporto socio economico più consapevole e influente con gli attori della produzione, della distribuzione e dei servizi;
- e) riconoscimento del rilievo dell'associazionismo tra i cittadini, quali consumatori e utenti, anche per realizzare iniziative efficaci di carattere unitario e coordinato;
- f) sostegno dei servizi rivolti ai cittadini, su autonoma iniziativa delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- g) promozione dell'affermazione dei diritti di cittadinanza;
- h) promozione della collaborazione e di accordi fra associazioni di consumatori e utenti, pubbliche amministrazioni, imprese costituite anche in forma cooperativa ed altri soggetti, pubblici e privati, per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità e di efficienza.

## Art. 2.

*Comitato regionale dei consumatori e degli utenti*

1. Il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Comitato» è organo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. Il comitato è dominato con decreto del Presidente della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura; fanno parte del comitato:

- a) l'assessore regionale competente in materia, che lo presiede;
- b) due consiglieri regionali, senza diritto di voto;
- c) un membro titolare ed un membro supplente per ogni associazione iscritta nell'elenco di cui all'art. 4, su designazione delle stesse associazioni;
- d) un rappresentante dell'unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Presidente della giunta regionale provvede alla nomina del comitato entro novanta giorni dall'insediamento del consiglio regionale e, comunque, non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti. In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

4. Qualora, dopo la nomina del comitato, nuove associazioni vengano iscritte nell'elenco di cui all'art. 4, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il Presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco annuale aggiornato, provvede a modificare la composizione del comitato.

5. I membri nominati ai sensi del comma 4 rimangono in carica fino alla scadenza del comitato.

6. Il Presidente del comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal comitato al proprio interno fra i membri designati dalle associazioni di cui al comma 2, lettera c).

7. I membri del Comitato designati dalle associazioni non possono essere confermati per più di due legislature consecutive successive al primo insediamento ai sensi della presente legge.

8. Il regolamento di cui all'art. 9 disciplina le modalità di funzionamento del comitato.

## Art. 3.

*Funzioni del comitato regionale dei consumatori e degli utenti*

1. Il comitato svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri su atti di programmazione e proposte di legge che, direttamente o indirettamente, interessino i consumatori e gli utenti;
- b) propone alla giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti la produzione di beni, il loro consumo e la fruizione di servizi;
- c) propone iniziative di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea;
- d) propone azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;
- e) favorisce e promuove il confronto con le rappresentanze delle imprese, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali su tematiche inerenti beni o servizi.

2. Ai membri del comitato di cui all'art. 2 comma 2, lettere c) e d), è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, nella misura e con le modalità definite dalla giunta regionale, in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti nella Regione.

## Art. 4.

*Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti*

1. Ai fini della presente legge, è istituito l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale possono iscriversi le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno tre anni, il cui statuto prevede come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti, e che possiedono i seguenti requisiti:

- a) effettiva rappresentanza sociale;
- b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio;
- c) svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale da almeno tre anni.

2. Il regolamento di cui all'art. 9 specifica gli indicatori e gli standard dei requisiti di cui al comma 1 e disciplina il procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco e per l'aggiornamento annuale dello stesso.

3. L'elenco aggiornato delle associazioni regionali dei consumatori e utenti è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

4. La perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

## Art. 5.

*Piano di indirizzo*

1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti è lo strumento che, su proposta della giunta regionale, previo parere del comitato, approva gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale).

3. Il piano ha, di norma, validità di legislatura, è soggetto ad eventuali aggiornamenti e resta in ogni caso in vigore fino a sei mesi successivi alla data di approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) della legislatura regionale successiva.

4. Il piano si articola in documenti di attuazione approvati annualmente dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale n. 49/1999 introdotto dalla legge regionale n. 15 novembre 2004, n. 61.

## Art. 6.

*Documento di attuazione*

1. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 presentano annualmente alla competente struttura della giunta regionale le iniziative che intendono realizzare e le domande per ottenere contributi a sostegno della loro funzionalità, in aderenza e con espresso riferimento alle priorità di intervento sancite nel piano di indirizzo di cui all'art. 5.

2. Le associazioni di cui all'art. 4, attraverso un'unica associazione senza fini di lucro costituita esclusivamente dalle stesse, possono presentare alla competente struttura della giunta regionale iniziative volte a realizzare interventi di carattere unitario e coordinato a vantaggio dei consumatori e degli utenti.

3. Entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, la giunta regionale, in base agli indirizzi di cui all'art. 5 e alle domande ed iniziative pervenute ai sensi dei commi 1 e 2, approva il documento di attuazione annuale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale n. 49/1999.

4. Il documento di attuazione, che fissa l'elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare, si articola in quattro parti:

a) iniziative che la giunta regionale intende realizzare direttamente;

b) iniziative ammesse a finanziamento su domanda delle singole associazioni, ai sensi del comma 1;

c) iniziative ammesse a finanziamento su domanda del soggetto di cui al comma 2;

d) contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

5. Le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo di cui ai commi 1 e 2 sono fissate nel regolamento di cui all'art. 9 della presente legge.

6. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera d), non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

7. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti previsti nel documento di attuazione; a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla giunta regionale un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dal regolamento di cui all'art. 9.

## Art. 7.

*Convenzioni*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel documento di attuazione sono stipulate convenzioni fra la Regione e le associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 hanno per oggetto i termini e le modalità di collaborazione e realizzazione delle iniziative previste nell'art. 6, comma 4, lettere b) e c).

## Art. 8.

*Revoca dei finanziamenti*

1. I finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 6 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 9, nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il finanziamento è stato concesso;

b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste negli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6;

c) omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.

2. In caso di realizzazione dell'iniziativa in modo difforme da quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 7, o di inosservanza delle previsioni della stessa, le associazioni sono escluse in tutto o in parte dall'accesso ai finanziamenti per l'anno successivo, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 9.

3. Nel caso in cui ad un'associazione dei consumatori e degli utenti siano revocati i finanziamenti nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'associazione medesima è cancellata dall'elenco regionale di cui all'art. 4 e non potrà esservi riscritta prima di tre anni.

## Art. 9.

*Regolamento regionale*

1. Il regolamento regionale disciplina fra l'altro:

a) le modalità di funzionamento del comitato di cui all'art. 2;

b) gli indicatori e gli standard dei requisiti e il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco regionale di cui all'art. 4, e le procedure per l'aggiornamento dell'elenco;

c) le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo di cui all'art. 6, commi 1 e 2;

d) le modalità e i termini di monitoraggio e rendiconto ai sensi dell'art. 6 comma 7;

e) le modalità di concessione dei finanziamenti e contributi di cui all'art. 6, nonché le modalità di revoca degli stessi ai sensi dell'art. 8.

2. La giunta regionale approva il regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 10.

*Formazione ed informazione dei consumatori e degli utenti*

1. La Regione, avvalendosi anche del comitato e degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, persegue le finalità di una corretta informazione dei consumatori e utenti, ricercando la collaborazione degli organi di stampa e di informazione radio-televisiva e di eventuali altri mezzi di informazione ritenuti idonei per realizzare la più ampia sensibilizzazione e socializzazione di notizie su questioni di interesse per i cittadini.

2. Per l'attività di educazione e formazione dei consumatori e degli utenti, la giunta regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 6, comma 4, d'intesa con le autorità scolastiche e sanitarie e lo stesso comitato, predispone programmi di educazione al consumo per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione permanente. I programmi e le attività di educazione al consumo fanno parte degli interventi educativi di competenza regionale in ambito curricolare scolastico.

3. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti interessati sulle materie di maggior rilievo agli effetti della tutela e della promozione dei diritti di cittadinanza.

Art. 11.

*Clausola valutativa*

1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione che illustra:

- a) lo stato di attuazione delle iniziative di cui all'art. 6, comma 4;
- b) i contenuti delle convenzioni di cui all'art. 7;
- c) le iniziative di informazione, educazione e formazione, di cui all'art. 10;
- d) i risultati del monitoraggio di cui all'art. 6, comma 7, con particolare riferimento ad eventuali revoche di finanziamenti ai sensi dell'art. 8.

Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri per il funzionamento del comitato di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono stimati in euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e trovano copertura sulla unità previsionale di base (UPB) 711 «Funzionamento della struttura regionale - spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009.

2. Le ulteriori risorse per l'attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il programma di cui all'art. 5 e nel corrispondente documento di attuazione annuale di cui all'art. 6.

3. Per gli anni 2008 e 2009 le risorse sono quelle previste dal piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti approvato con deliberazione del consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 31.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 13.

*Norme finali e transitorie*

1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti approvato dal consiglio regionale con deliberazione 13 marzo 2007, n. 31 ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1° gennaio 2000, n. 1 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), rimane in vigore per la presente legislatura e fino allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del nuovo PRS.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 9 il Presidente della giunta regionale provvede alla nomina del comitato per il primo insediamento ai sensi della presente legge.

Art. 14.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 9 sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
- b) legge regionale n. 25 ottobre 2000, n. 74 (norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti. Integrazioni);
- c) legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4 (interpretazione autentica dell'art. 4 legge regionale n. 1/2000).

Art. 15.

*Applicabilità delle norme*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 9.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 febbraio 2008

Il *Vicepresidente*: GELLI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 2008.*

(*Omissis*)

08R0287

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 8 2 3 \*

€ 2,00